

Per Asconio, che rifletteva la situazione del suo tempo, la caratteristica saliente del nuovo *status* era lo *ius civitatis per magistratum*, vale a dire il diritto che avevano coloro i quali gerivano una carica nelle neocolonie latine di acquistare la cittadinanza romana, un istituto questo che, per altro, già vigeva da qualche decennio nelle colonie latine effettive ⁴⁵.

Ebbene, il testo di Asconio pone più problemi di quanti non ne risolva, non solo per gli errori e le lacune che presenta, ma anche perché di esso è controversa l'esatta ricostruzione filologica proprio in relazione a punti decisivi per l'indagine giuridica ⁴⁶. Per questi motivi vi fu chi osò addirittura contestare radicalmente la veridicità della fonte ⁴⁷.

Senza arrivare a tanto bisogna riconoscere che molte sono le perplessità ed i dubbi che essa suscita. Quale fu, ad es., il provvedimento che promosse la riforma? Certamente una *lex*. Ma quale? La *lex Pompeia*, rogata da Pompeo Strabone, come si è sempre pensato, identificandola con la *lex Pompeia* (per me) *de adtributione* di cui parla Plinio il Vecchio ⁴⁸, ovvero una delle tante altre leggi che costellarono quegli anni (*Iulia*, *Plautia Papiria*, *Calpurnia* ecc.)? E se fu la *lex Pompeia* (del che dubito) ⁴⁹, a quando risale? All'89 a.C. o all'88 a.C.? A chi si rivolgeva? Alla Transpadana soltanto, ovvero, e meglio, all'intera Cisalpina ⁵⁰? Ed in quest'ambito chi erano i destinatari? Gli *oppida* principali oppure tutti gli individui domiciliati in un'area geografica convenzionalmente considerata dalla legge ⁵¹? In quest'ultimo caso, che ritengo di gran lunga il più probabile, è ovvio che i beneficiari avrebbero goduto *uti singuli* e ovunque risiedessero di quei diritti personali che da sempre fu-

quindi a giustificare l'appellativo attribuito alle colonie dell'89) dovette contribuire il fatto che, con ogni probabilità, nel dedurre tali colonie si prescindette da qualsiasi rito gromatico di fondazione, come pure (almeno in linea di principio) da ogni ristrutturazione urbanistica ed agraria. Sul concetto filosofico oltre che giuridico di *fictio* (concetto tipicamente romano) v. da ultimo TODESCAN, *Diritto e realtà. Storia e teoria della fictio iuris*, Padova 1979, p. 15 ss.

⁴⁵ Cfr. LURASCHI, *Foedus*, p. 301 ss.

⁴⁶ *Ibidem*, pp. 144 ss., 156 ss., 164 ss., 323 ss.; ID., *Sulle magistrature nelle colonie latine fittizie*, p. 271 ss.

⁴⁷ Ad es. BRADEEN, *Roman Citizenship per magistratum*, in *Class. Journal*, 54 (1958-59), p. 221 ss.; MATTINGLY, *The extortion law of the Tabula Bembina*, in *Journal of Roman Studies*, 60 (1970), p. 167.

⁴⁸ Plin. N.H. 3,20, 138.

⁴⁹ Ne ho esposto le ragioni in *Foedus*, p. 145 s.; anche H. WOLFF, *Caesars Neugründung von Comum und das sogenannte ius Latii maius*, in *Chiron*, 9 (1979), p. 170 e nt. 2, insinua il sospetto che Pompeo Strabone possa aver agito in base alla *lex Iulia de civitate* del 90 a.C.

⁵⁰ Ne discuto in *Foedus*, p. 147 ss..

⁵¹ *Ibidem*, p. 156 ss., alla letteratura ivi citata adde HOYOS, *Civitas and Latium in provincial Communities: Inclusion and Exclusion*, in *Rev. Intern. Droits de l'antiquité*, 22 (1975), p. 243 ss.

rono appannaggio dei Latini: alludo allo *ius commercii, connubii, suffragii e migrandi*, diritti su cui non mi intrattengo, anche perché in merito alla loro definizione ed alla loro estensibilità ai Transpadani si è lungi dall'essere d'accordo⁵². Ardui interrogativi li pone anche lo *ius civitatis per magistratum*. A quali magistrati sarebbe spettata la cittadinanza romana? A tutti o soltanto ai maggiori? E quando sarebbe scattata la concessione? Al momento dell'entrata in carica ovvero alla uscita? Ed ancora, il beneficio della *civitas* si sarebbe esteso ai parenti dei magistrati oppure non? Se sì, a quali? Sono tutti quesiti che meriterebbero una risposta circostanziata, poiché il loro interesse trascende l'ambito strettamente giuridico per coinvolgere l'intera vicenda della romanizzazione. È facile, infatti, intuire come certe soluzioni piuttosto che altre possano aver inciso sulla consistenza numerica e qualitativa del fenomeno che stiamo studiando. Per ovvie ragioni dovrò rinunciare perfino ad accennarvi, risparmiando così al lettore la noia di una esposizione essenzialmente tecnica⁵³.

Quel poco spazio che mi rimane vorrei invece dedicarlo ad altre questioni sulle quali espressi in varie occasioni un'opinione minoritaria, se non isolata, ma che oggi ho il piacere di sapere, sia pure in parte, condivisa da autorevoli studiosi⁵⁴.

Nonostante le riforme dell'89 a.C. io ritenevo e ritengo, che l'atteggiamento di Roma nei confronti della Transpadana non si discostasse molto da quello che aveva caratterizzato l'epoca precedente. I Romani continuarono, infatti, ad evitare, a tutti i livelli, di impegnarsi ufficialmente e direttamente al Nord, tanto è vero che tra le varie opportunità che ad essi si offrivano per sistemare dal punto di vista amministrativo la regione (colonizzazione effettiva, incorporazione, con conseguente municipalizzazione, riduzione a provincia) ne inventarono una nuova, quella della colonizzazione fittizia, vale a dire senza deduzione di coloni, la quale sembrava fatta apposta per legittimare il perdurante assenteismo di Roma.

Qualcuno potrà obiettare: se questa era l'intenzione dell'Urbe, per quale

⁵² Ne ho comunque ampiamente trattato in *Foedus*, pp. 215 ss., 331 ss.

⁵³ Rimando ancora una volta al mio *Foedus*, p. 301 ss.

⁵⁴ Fra tutti mi è di particolare conforto il consenso di fondo manifestato in questo stesso Convegno da E. Gabba, e già prima in *Strutture sociali*, p. 43 s. e in *Ticinum*, pp. 221 e nt. 69, 222 s. Non sarà certo sfuggito che le conclusioni cui giungo divergono in qualche misura dalle ben note tesi di G. Tibiletti, devo però dire che l'idea che mi sono fatto circa i tempi ed i modi della romanizzazione in Transpadana nacque proprio dal suo insegnamento, che mi convinse di come alla base della espansione di Roma non vi fossero solo esasperate e sterili (per i sottoposti, si intende!) finalità egemoniche ed oppressive (che furono e sono invece le costanti di ogni imperialismo moderno e contemporaneo), bensì spesso anche una sincera e lungimirante volontà di favorire il progresso civile, economico e culturale dei popoli soggetti nel rispetto delle loro autonomie e delle loro tradizioni.

motivo essa emanò nell'89 a.C. la legge di cui stiamo trattando? Non avrebbe potuto lasciare le cose come stavano? Il punto è delicato, anche perché da esso, in mancanza di fonti esplicite, dipende, a mio avviso, l'esatta valutazione dell'intervento romano e delle sue conseguenze.

Sino ad ora si era propensi a ritenere che la cd. *lex Pompeia* rispondesse ad un piano preordinato e lungimirante, teso ad affermare una più diretta ed incisiva presenza romana a nord del Po, vuoi per accelerare i tempi della romanizzazione in tutti i sensi, vuoi per le esigenze strategiche di difendere con maggior convinzione le regioni pedemontane troppo spesso minacciate e violate dalle incursioni dei popoli alpini. Ma se questi fossero stati davvero i desideri di Roma sarebbe bastata a soddisfarli la legge dell'88? Stando a quanto riferisce Asconio ed a ciò che sappiamo dello *ius Latii* in generale, certamente no! Il nuovo assetto, infatti, non avrebbe comportato nessun incremento della presenza romana e nemmeno un consolidamento della sua posizione militare, essendo sotto quest'ultimo profilo la *Latinitas* del tutto assimilabile a quella *societas* che sino ad allora aveva retto i rapporti fra Roma ed i Transpadani. Quanto all'intensificarsi della romanizzazione, essa deve considerarsi un fenomeno indotto del provvedimento, non già lo scopo del medesimo, che, come vedremo, pare del tutto contingente.

Quali furono allora i motivi che spinsero Roma ad agire? La risposta va cercata nei fatti storici che precedettero l'emanazione della *lex Pompeia*: l'Urbe da quasi due anni era impegnata in una delle guerre più drammatiche della sua storia, la guerra sociale. Per salvarsi adattò una serie di provvedimenti che riuscirono a rompere la compattezza dei rivoltosi ed impedire che la ribellione divampasse ulteriormente attizzando nuovi focolai⁵⁵. E fu proprio in ottemperanza a questo piano che, sul finire dell'89 a.C., venne emanata la *lex Pompeia*, la quale, premiando nel modo che sappiamo i Transpadani, perseguiva il fine unico ed immediato di salvaguardare la pace al Nord nel momento cruciale del *Bellum Italicum*, assicurandosi, nel contempo, larghe possibilità d'aiuti in uomini e mezzi da parte delle popolazioni cisalpine⁵⁶.

La mossa vincente di Roma fu in questa circostanza, come in tante altre della sua storia, l'aver saputo legare a sé le classi dirigenti indigene: all'uopo bastava lo *ius civitatis per magistratum*, che, non a caso, è considerato dalle fonti l'elemento distintivo della nuova *Latinitas*⁵⁷.

Fu, dunque, la *lex Pompeia* un provvedimento dettato dall'emergenza e,

⁵⁵ Cfr. LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, p. 321 ss.

⁵⁶ Come in effetti accadde, cfr. Plut. *Sert.* 4; Cic. *in Pis.* 36,87; App. *bell. civ.* 1,42,188; 1,50,221; CIL I², 864 (= DEGRASSI, *ILLRP*, 2, n. 1095, p. 300); CIL I², 878 (= DEGRASSI, op. cit., n. 1102, p. 301); e, con ogni probabilità, Sall. *hist. fr.* 1,88 M.

⁵⁷ Cfr. Ascon, *in Pis.* 3 C.; Strab. 4,1,12; App. *bell. civ.* 2,26,98; Gai 1,95-96; Frag. Aug. 1,6.

come tale, incompatibile con qualsiasi progetto di vaste e radicali riforme, che, del resto, in quel preciso momento, avrebbero colto senz'altro impreparata sia l'oligarchia romana sia lo stesso Pompeo Strabone, il quale difficilmente avrebbe potuto in pratica attuarle od anche soltanto impostarle per vari motivi: di tempo (ebbe a disposizione solo un anno l'88), di capacità e soprattutto per gli impegni ed i guai personali in cui si trovava pericolosamente invischiato⁵⁸. Ad essere sincero io credo, con il Mommsen⁵⁹, la Ross Taylor⁶⁰ ed altri⁶¹, che neppure la fondazione di *Alba Pompeia* e di *Laus Pompeia* (se mai furono *coloniae* effettive)⁶² risalgano a lui. È senz'altro merito suo, invece, l'intervento a sostegno di *Comum*, distrutta dai Reti, ed il sinecismo con cui ricostituì l'antico centro indigeno⁶³.

Se è esatta la diagnosi storica che ho appena abbozzato, non vedo proprio come si possa ricondurre alla legge dell'89 a.C. quella pluralità di innovazioni che, nel quadro di una pianificazione complessa ed articolata, avrebbero dovuto trasformare *ab imis* l'assetto amministrativo, giuridico, urbanistico ed agrario dell'intera regione a nord del Po.

Ma, al di là delle considerazioni storiche, altri e più specifici sono i motivi di perplessità avverso la tesi dominante. Esaminiamone alcuni. La colonizzazione fittizia della Transpadana, per definizione e per analogia con le successive applicazioni dell'istituto (Narbonese, Spagna, Africa), innestandosi su un tessuto demografico ed edilizio preesistente, come non prevedeva un effettivo spostamento di popolazione così non doveva comportare nemmeno un effettivo rito gromatico di fondazione, né, di conseguenza, una ristrutturazione urbanistica degli *oppida* destinatari secondo i moduli romani⁶⁴. Sul

⁵⁸ Cfr. Liv. *per.* 77; Val. Max. 9,7 *m.R.*-2; Vell. Pat. 2,20,1; App. *bell. civ.* 1,63,284-285.

⁵⁹ MOMMSEN, CIL V, 2, 696.

⁶⁰ ROSS TAYLOR, *The voting districts of the roman Republic*, Rome 1960, p. 128.

⁶¹ Da parte mia, pur ritenendo assai probabile l'ipotesi della Ross Taylor, ho proposto (*Foedus*, p. 209 ss.), in alternativa, l'eventualità che le due città possano rientrare nel piano di colonizzazione di Silla (Liv. *per.* 77) e ricordare nel nome Q. Pompeo Rufo, il console dell'88 a.C., collega di Silla, che, come si sa, fu ucciso, proprio in Cisalpina, dai soldati di Pompeo Strabone.

⁶² Se invece furono colonie fittizie come tutte le altre nulla impedisce di credere che, per motivi che ci sfuggono, possano aver preso il nome di colui che le dotò del *Latium*.

⁶³ Strab. 5,1,6, con il commento che ne ho fatto in *Foedus*, p. 358 ss. Per l'occasione Pompeo Strabone potrebbe essersi recato anche a Milano a punire alcuni dei propri soldati che avevano partecipato alla strage dei *senatores* di *Mediolanium* (Front. *strateg.* 1,9,3). Credo, dunque (rivedendo una mia vecchia opinione), che, al riguardo abbiano ragione PAIS, *Dalle guerre puniche a Cesare Augusto*, 1, Roma 1918, p. 221 nt. 1; e GABBA, *Ticinum*, p. 220 nt. 64.

⁶⁴ Cfr. quanto dico in *Foedus*, pp. 210 ss., ivi la rassegna delle opinioni contrarie.

punto ho il conforto dell'archeologo, il quale crede di poter concludere - sono parole di Guido Mansuelli ⁶⁵ - che la maggior parte dei piani regolatori non risalga oltre la fine del I sec. a.C. o al massimo, all'età cesariana. Le eccezioni sono più apparenti che reali, poiché la datazione dei monumenti che dovrebbero contraddire la tesi suesposta (ad es. il santuario repubblicano di Brescia) spazia in un ambito cronologico troppo vasto per risultare decisiva ai nostri fini ⁶⁶, e la tendenza al rialzo, da alcuni manifestata ⁶⁷, appare chiaramente influenzata dall'opinione che generalmente si ha della *lex Pompeia* e dei suoi presunti macroscopici effetti.

Ed ancora: in assenza di una deduzione effettiva di coloni e, quindi, della necessità di procedere ad assegnazioni di terre, risulta artificiosa anche l'ipotesi secondo cui Roma, sin dall'89 a.C., per disposizione della *lex Pompeia*, avrebbe posto mano alla centuriazione del territorio, il quale sarebbe stato dapprima confiscato agli indigeni e poi ridistribuito loro lottizzato e bonificato ⁶⁸. Non è chi non veda come una procedura del genere non solo fosse difficilmente configurabile dal punto di vista giuridico ⁶⁹, ma rischiasse anche di ingenerare in fase di attuazione gravi e politicamente inopportune complicazioni. Inoltre dove mai sarebbero le tracce di questo immenso catasto? Le divisioni agrarie ancora leggibili (e non sono molte, specie nella Padania centro-occidentale) potrebbero essere (ed a volte sicuramente lo sono: vedi Como e le zone padane assegnate ai veterani) posteriori all'89 a.C. e, co-

⁶⁵ MANSUELLI, *I Cisalpini (III sec. a.C. - III d.C.)*, Firenze 1962, p. 122 s.; ID., *Urbanistica ed architettura della Cisalpina romana*, Bruxelles 1972, dove la bontà di una simile tesi è avvalorata dall'analisi puntuale dei reperti.

⁶⁶ È prudentemente ammesso, ad es., che il sacello bresciano possa risalire ad un'epoca compresa fra Silla e Cesare, v. MIRABELLA ROBERTI, *Il santuario repubblicano di Brescia*, in *Atti del VII Congr. intern. di arch. Class.*, 2, Roma 1961, p. 347 ss., ora in *Scritti di archeologia*, Trieste 1979-80, p. 555 ss.; ID., *Archeologia ed arte di Brescia romana*, in *Storia di Brescia*, Brescia 1961, p. 249 ss. Per il FROVA, *Tipologie e forme architettoniche degli edifici pubblici*, in *Brescia Romana*, 2,1, Brescia 1979, p. 217: «la costruzione del santuario bresciano si colloca nel quarantennio che vede l'estensione dello *ius Latii* alle colonie della Cisalpina nell'89, la riorganizzazione e la pacificazione della regione ad opera di Silla e la concessione della cittadinanza ai Transpadani nel 49 per iniziativa di Cesare».

A Maria Pia Rossignani, la quale nella sua relazione mi ha opposto che sono i canoni stilistici e solo essi a suggerire una datazione più risalente, rispondo ancora con le parole del Frova, che mi paiono assai convincenti (p. 217): «I paralleli stilistici e i riscontri tipologici con monumenti campani e laziali in una zona così diversa per formazione culturale e vicende storiche non possono avere che carattere indicativo; bisogna considerare il ritardo con il quale i modi artistici saranno pervenuti nella Cisalpina».

⁶⁷ Mi riferisco in particolare a MIRABELLA ROBERTI, *Scritti*, p. 581.

⁶⁸ È la ben nota ipotesi del TIBILETTI, *Storie locali*, pp. 59 s., 69, 198 s. e *passim*.

⁶⁹ A che titolo la terra sarebbe stata tolta ed a che titolo sarebbe stata restituita? Non si dimentichi, poi, che i Transpadani erano *socii* e della miglior specie.

munque, svincolate dalla *lex Pompeia*. Personalmente preferisco supporre, con il Fraccaro ⁷⁰, che in Transpadana il grosso della centuriazione (come della urbanizzazione, del resto) risalga (salvo casi eccezionali, di cui però bisogna dare la prova storica) ad età non anteriore a Cesare, se non addirittura ai triumviri e ad Augusto.

Ma veniamo a questioni più strettamente giuridiche. La *communis opinio*, sulla scorta di un passo di Plinio il Vecchio ⁷¹, che parla di *civitates adtributae municipiis lege Pompeia*, riferisce alla legge dell'89 a.C. pure l'*adtributio* dei popoli alpini. Ma io penso sussistano ragioni sufficienti per dubitare anche di questa affermazione e ritenere, con il Savigny ⁷² e la Ross Taylor ⁷³, che la paternità della legge cui allude il naturalista comense spettasse non già a Pompeo Strabone bensì ad un altro Pompeo, che potrebbero essere il Magno o forse, e meglio, un omonimo magistrato vissuto in epoca successiva, magari anche in pieno regime augusteo. I motivi per crederlo sono tanti. Ne rammento solo due: l'*adtributio* presupponeva ovviamente la conquista dei territori da attribuire e noi sappiamo che i Romani nell'89 a.C. erano ben lungi dall'aver in pugno lo scacchiere alpino, di cui, come è noto, ci si preoccupò seriamente solo in età augustea. A ciò si aggiunga che esclusivamente alla suddetta età risalgono i casi di *adtributio* sicuramente accertati ⁷⁴. Due circostanze che, unite alle altre che non sto qui ad elencare, impongono di cercare in un ambito cronologico recenziore l'autore della nostra legge ⁷⁵.

Ma il ridimensionamento della riforma dell'89 a.C. per me non finisce qui. Il risultato più importante ritengo, anzi, di averlo raggiunto avanzando l'ipotesi che la *lex Pompeia*, contrariamente a quanto pensa la dottrina unanime, non si fosse preoccupata neppure di dare una costituzione uniforme di stampo romano alle colonie latine da essa istituite. In sostanza le *civitates Transpadanae* non sarebbero state costrette per legge ad adottare il regime

⁷⁰ FRACCARO, *Centuriazione romana dell'agro ticinese*, in *Atti e memorie del IV Congr. Stor. Lombardo, Pavia 1939*, Milano 1940, p. 9, ora in *Opuscula*, 3, Pavia 1957, p. 60; a convalidare l'intuizione del Nostro credo di avere anch'io contribuito in *Foedus*, p. 213 s., 333 ss. In questo stesso senso e con spunti nuovi e decisivi si è recentemente pronunciato il GABBA, *Ticinum*, pp. 223, 227 s. Della necessità di tempi lunghi per l'esecuzione di un piano di centuriazione è convinto anche TOZZI, *Il territorio di Ticinum romana*, in *Storia di Pavia*, cit., p. 158 s.

⁷¹ Plin. N.H. 3,20,138.

⁷² SAVIGNY, *Der römische Volksbeschluss von Heraclea*, in *Vermischte Schriften*, 3, Berlin 1850 (rist. 1968), p. 310 nt. 2.

⁷³ ROSS TAYLOR, *Voting districts*, p. 128.

⁷⁴ È merito del LAFFI, *Adtributio e contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo dello stato romano*, Pisa 1966, l'aver ricondotto il fenomeno alle sue reali dimensioni.

⁷⁵ Sulla intera questione v. LURASCHI, *Per l'identificazione della lex Pompeia*, cit.; Id., *Foedus*, p. 189 ss.

duovirale, tipico delle colonie effettive, ma avrebbero potuto conservare le loro magistrature nazionali. Purtroppo mi è impossibile in questa sede dimostrare l'assunto. Credo, però, bastino a far riflettere alcune considerazioni. Roma, come è noto, evitò sempre per ovvie ragioni di opportunità, di privare delle loro istituzioni le comunità con cui entrava in contatto. È significativo il caso dei *municipia*, molti dei quali, nel momento della incorporazione nella cittadinanza romana, non mutarono affatto l'ordine costituzionale interno, che spesso si conservò inalterato sino ad età imperiale inoltrata ⁷⁶. L'esempio è per noi particolarmente calzante, poiché sono fin troppo palesi le affinità esistenti fra il regime delle colonie latine fittizie e quello dei *municipia*, se non altro per il fatto che, in entrambi i casi, il potenziale demografico rimaneva indigeno. Ancor più illuminante pare il confronto con le *civitates* destinatarie del *Latium* nelle epoche successive: esse quasi sempre mantennero per un periodo più o meno lungo le proprie magistrature, a volte nelle forme originarie (penso ai *sufeti* delle città africane) ⁷⁷, a volte in una forma latina approssimativa (penso al *prator Volcarum* e *Vocontiorum*, al *IVvir praetor* e agli *undecimviri* di *Nemausus*) ⁷⁸, finché, come accadde per *Salpensa* e *Malaca* ⁷⁹, non intervenne uno statuto ufficiale ad abrogarle ed a sostituirle con quelle romane. Ma a favore della mia tesi v'è anche un *argumentum e silentio* che non va sottovalutato: non esiste alcuna prova epigrafica o letteraria la quale induca a credere che nelle *civitates Transpadanae* vigesse sin dall'89 a.C. il duovirato o qualsiasi altra magistratura di tipo romano. Al contrario vi sono indizi che avvalorano il sospetto che in esse continuassero a sussistere

⁷⁶ Cfr. F. SARTORI, *Problemi di storia costituzionale italiana*, Roma 1953; DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², 2, Napoli 1973, pp. 90, 110 ss. e nt. 113, 131 ss.; 3, p. 345 s.; e da ultimo HUMBERT, *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale*, Rome 1978, p. 285 ss.; CAMPANILE - LETTA, *Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica*, Pisa 1979, con l'introduzione di GABBA; COSTABILE, *Istituzioni e forme costituzionali nelle città del Bruzio in età romana*, Napoli 1984.

⁷⁷ Cfr. SESTON, *Sufètes et duumviri en Afrique Romaine*, in *Rev. Intern. droits de l'antiquité*, 15 (1968), p. 511 ss.; GASCOU, *La politique municipale de l'empire romain en Afrique proconsulaire de Trajan à Septime-Sévère*, Rome 1972, pp. 50, 76 ss., 80, 150 s.; GRELLÉ, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano*, Napoli 1972, pp. 22 ss., 59 ss., 80 ss., 103 ss., 115 ss. e *passim*.

⁷⁸ Per i *pratores Volcarum* e *Vocontiorum*, cfr. *CIL*, XII, 1028; XII, 1719; XII, 3215; XII 5371. Su cui, fra gli altri, v. LEJEUNE, *Inscriptions lapidaires de Narbonnaise (I-VII)*, in *Étude Celt.*, 12 (1969), p. 29 ss. Per il *IVvir praetor* di *Nemausus*, cfr. *ILS* 6976, con l'interpretazione che ne ha dato SHERWIN WHITE, *The roman citizenship*², Oxford 1973, p. 368 n. 3. Per gli *undecimviri*, sempre di *Nemausus*, cfr. *CIL* XII, 3179, con l'interpretazione di VITTINGHOFF, *Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus*, Wiesbaden 1952, p. 101 e nt. 2.

⁷⁹ Su cui v. il fondamentale studio del BRAUNERT, *Ius Latii in den Stadtrechten von Salpensa und Malaca*, in *Corolla Swoboda*, Graz-Köln 1966, p. 68 ss.

le magistrature epicorie: alludo all'*argantocomaterecus* (*magister monetalis? quaestor?*) della bilingue di Vercelli ⁸⁰, ovvero al *takos toutas* (*iudex civitatis?*) della stele di Briona ⁸¹, iscrizioni entrambe risalenti, con ogni probabilità, alla prima metà del I sec. a.C. ⁸², per tacere di qualche epigrafe venetica su cui sarei lieto di sentire il collega Prosdocimi ⁸³. La prova decisiva la offre, comunque, il *Fragmentum Atestinum* ⁸⁴, la nota tavola bronzea rinvenuta ad Este nel secolo scorso, che ci ha tramandato una *lex iudiciaria* romana, destinata a regolare in via transitoria la competenza dei magistrati cisalpini, in un'epoca verosimilmente compresa fra il 49 a.C., quando la regione venne naturalizzata, ed il 42 a.C., quando cessò di essere provincia.

Ebbene, alle linee 10-12 l'epigrafe veneta elenca, nel modo che io ritengo più preciso ed aderente alla realtà, la vasta gamma dei magistrati ai quali a vario titolo e nei diversi luoghi della Cisalpina, era provvisoriamente affidato, o meglio confermato, il potere di amministrare la giustizia. Tra costoro sono messi in bella evidenza i *magistratus foedere*, cioè quelli che esercitavano la giurisdizione in virtù di un trattato stipulato con Roma, ed i *magistratus instituto*, cioè quelli che invece esercitavano il medesimo potere in base ad una prassi consuetudinaria pure essa riconosciuta da Roma. Entrambe queste categorie di magistrati non possono, a mio avviso, che riferirsi alle colonie latine fittizie dell'89 a.C., poiché gli altri centri cisalpini, rilevanti sul piano giurisdizionale (*coloniae civium Romanorum, municipia, fora*), avevano tutti magistrature romane, e precisamente o i *Ilviri* o i *IVviri*. È questa la conferma più evidente che i Romani neppure sotto il profilo giuridico ed am-

⁸⁰ Cfr. BALDACCI, *Una bilingue latino-gallica di Vercelli*, in *Atti Acc. Lincei, Rend.*, 32 (1976), p. 335 ss.; TIBILETTI BRUNO, *La nuova iscrizione epicorica di Vercelli*, *ibid.*, 31 (1977) p. 363 ss.

⁸¹ PID, 337, con l'interpretazione che ha proposto il PISANI, *Le lingue dell'Italia antica oltre il Latino*, Torino 1964, p. 332; ulteriormente avvalorata dalla TIBILETTI BRUNO, *I Galli nella Cisalpina*, in *Athenaeum* (1976) [Atti del Conv. in mem. di P. Fraccaro], p. 106.

⁸² Di avviso diverso appare il LEJEUNE, *Documents gaulois et para-gaulois de Cisalpine (Lepontica)*, in *Étud. Celtiques*, (12, 1970-71), p. 395 ss., seguito dall'HEURGON, *Caton et la Gaule Cisalpine*, in *Hommages Seston*, Paris 1974, p. 241 s. e nt. 64. Contra LURASCHI, *Sulle magistrature nelle colonie latine fittizie*, p. 283.

⁸³ Alludo alla iscrizione di Lagole di Calalzo che ricorda dei «*tauta ansores*» (*curatores civitatis?*) (cfr. G.B. PELLEGRINI, *Le iscrizioni venetiche*, Pisa 1954-55, p. 146), ma soprattutto alle numerose epigrafi che recano il titolo «*ekupetaris*» (nelle sue varie forme). Se ne veda la rassegna commentata in A.L. PROSDOCIMI, *Osservazioni sulle nuove iscrizioni venetiche su pietra da Padova*, in *Atti Istit. Ven.*, 123 (1965), p. 496 ss.; ID., *Lingua e cultura nella Padova paleoveneta*, in *Padova preromana*, Padova 1976, p. 47 ss. Di esse anch'io mi sono occupato (da storico del diritto, si intende!) in *Foedus*, pp. 326 nt. 99, 332 nt. 3, e in *Sulle magistrature nelle colonie latine fittizie*, p. 283 s.

⁸⁴ CIL I, 2² p. 497 n. 600 = FIRA, *Leges*, I², p. 176 s.

ministrativo operarono quella pianificazione che i moderni sono invece soliti immaginare ⁸⁵.

Quanto poi alla supposizione, anch'essa diffusa, che in Transpadana, per effetto della *lex Pompeia*, si imponesse e si generalizzasse l'uso del diritto romano sarei alquanto cauto, poiché noi sappiamo che la *Latinitas* di per sé non comportava affatto l'automatica soggezione alle leggi di Roma, ed anzi i Latini rimanevano assolutamente liberi di adottare (*adsciscere*) il diritto che a loro più conveniva ⁸⁶. E questa facoltà a maggior ragione sarà stata concessa ai Latini Transpadani, considerando che essi avevano una tradizione ed una mentalità giuridica del tutto diverse da quelle romano-italiche. Il diritto romano avrà, dunque, trovato applicazioni al nord soltanto nei rapporti intercorrenti fra Romani e neoromani *per magistratum* e fra costoro e gli indigeni, ma in quest'ultimo caso limitatamente alle materie (*connubium* e *commercium*) in cui ai secondi era riconosciuta *ex lege Pompeia* la capacità di agire secondo lo *ius civile* romano. È questo, tuttavia, un aspetto da non trascurare, anche perché le opportunità di applicare il diritto romano si saranno di anno in anno moltiplicate con l'aumentare, nelle comunità latine, dei *novi cives per magistratum*. Per quanto attiene invece alle relazioni giuridiche fra indigeni tutto lascia credere che vigessero pressoché ovunque e per lungo tempo ancora dopo l'89 a.C. le consuetudini locali. Qualche indizio in tal senso non manca: il Mazzarino, ad es., argomentando da Catullo, *carm.* 67, ha supposto che, in tema di diritto di famiglia, Brescia, contrariamente a Verona, fosse rimasta fedele a tradizioni celtiche ⁸⁷. Da parte sua l'Heurgon ha colto nella prima Egloga virgiliana e nella vicenda di Tityro la prova che in materia di *status personarum* ancora nel 40 a.C. persistevano forme consuetudinarie indigene d'estrazione etrusco-celtica ⁸⁸. A conclusioni analoghe è recentemente giunto anche il Gabba, traendo spunti inediti da Cic. *ad fam.* 11,119 (del 43 a.C.) ⁸⁹.

Naturalmente non posso escludere che sia nel campo del diritto pubblico sia in quello del diritto privato si verificassero in questa o in quella città transpadana fenomeni di spontanea acquisizione dei modelli romani: lo ritengo anzi molto probabile sulla scorta di quanto avvenne nei municipi italici

⁸⁵ Sono queste in sintesi le conclusioni cui sono giunto nell'art. *Sulle magistrature nelle colonie latine fittizie*, al quale ovviamente rimando per la dimostrazione.

⁸⁶ Lo dice a chiare lettere Cicerone nella *pro Balbo* 8,20; 8,21.

⁸⁷ MAZZARINO, *Note di storia giuridica in territorio cenomano e problemi di storia culturale veneta*, in *Bull. Ist. dir. romano*, 73 (1970), p. 35 ss.

⁸⁸ HEURGON, *Tityre Alfenus Varus et la I ère Eglogue de Virgile*, in *Cahiers de Tunisie*, 15 (1967) [Mélanges Saumagne], p. 44.

⁸⁹ GABBA, *Strutture*, p. 42 s.

(penso a *Bantia*)⁹⁰. Come pure è probabile che alcuni fra gli *oppida* più importanti e ricettivi del Nord avessero adottato, senza che nessuno glielo imponesse, gli schemi urbanistici ed agrari, di cui certo ebbero modo di intuire l'alto grado di perfezione e di funzionalità⁹¹. Quel che escludo nella maniera più recisa è che tutto ciò sia da attribuire a ben precise disposizioni della legge dell'89 a.C., i cui scopi, lo ripeto, erano limitati e contingenti. Se alla fine tale legge risultò decisiva nel determinare l'evolversi della romanizzazione e nell'accelerarne i tempi lo si dovette ai processi di rinnovamento e di trasformazione che essa, senza volerlo, seppe innescare, piuttosto che ad un effetto immediato e diretto della sua normativa.

È, ad es., assai probabile che lo splendido rigoglio culturale della Transpadana nel I sec. a.C. sia stato propiziato dallo *ius civitatis per magistratum*, il quale, legando in vario modo a Roma le oligarchie indigene, fece sì che i rampolli delle famiglie più agiate affinassero nell'Urbe le loro già eccelse qualità. Di qui i *poetae novi*, Catullo, Cornelio Nepote, Alfeno Varo, Virgilio, Livio⁹².

L'acculturazione dei Transpadani fu, dunque, un fenomeno precoce ma essenzialmente elitario, sbocciato in ambiente romano, che non coinvolse le terre d'origine, dove anzi le manifestazioni della cd. cultura materiale continuarono ad ignorare (salvo «enclaves» ben circoscritte) le forme tipiche della romanità.

Del pari importanti furono le conseguenze che la legge dell'89 a.C. ebbe sul piano politico: i Transpadani, infatti, entrarono nel gioco delle fazioni romane con il peso del loro voto (*videtur in suffragiis multum posse Gallia* - dice Cicerone -)⁹³ e soprattutto del loro potenziale umano ed economico, e sempre più consapevoli della loro forza non tardarono a reclamare a gran voce la piena parificazione con i *cives*. Nasce quella che Cicerone chiama la *causa Transpadanorum*⁹⁴, la quale, fra molti episodi che non posso neppure menzionare, divenne ben presto uno dei motivi salienti della propaganda democratica ed equestre, rischiando perfino, fra il 68 ed 65 a.C., di tradursi in rivolta armata, fautori Cesare, Crasso e Pisone⁹⁵.

⁹⁰ Per altri esempi e per la bibliografia v. LURASCHI, *Sulle magistrature nelle colonie latine fittizie*, p. 263 s e nt. 6.

⁹¹ Potremmo averne addirittura le prove, cfr. TOZZI, *Civitas Camunorum: un caso di microcenturiazione?*, in *Benacus* [Atti Conv. Musei e gruppi locali, 1975], Cremona 1976, p. 3 ss.

⁹² V. da ultimo MRATSCHEK, *Est enim ille flos Italiae. Literatur und Gesellschaft in der Transpadana*, in *Athenaeum*, 77 (1984), p. 154 ss.

⁹³ Cic. *ad Att.* 1,1,2.

⁹⁴ Cic. *de off.* 3,22,88.

⁹⁵ Su tutto ciò v. *Foedus*, p. 342 ss.; nonché VOLTAN, *La Transpadana del I sec. a.C. e*

Ad esaltare vieppiù il ruolo politico e militare della Transpadana intervenne nell'81 a.C. la creazione della *provincia Cisalpina*⁹⁶, che fu già dagli antichi, ed a ragione, riguardata come l'acropoli d'Italia⁹⁷, poiché comportava per il proconsole che l'avesse avuta in sorte l'indubbio vantaggio di controllare da vicino ed in armi le vicende romane. In molti se ne avvidero, ma chi ne sfruttò sino in fondo le molteplici prerogative fu, come si sa, Cesare.

4. È proprio Cesare scrisse ed ispirò gli ultimi fondamentali capitoli della storia giuridica della regione. Accenno solo al più significativo: la concessione, nel dicembre del 49 a.C., della cittadinanza romana a tutti i Cisalpini⁹⁸, mediante una legge di cui è controverso il nome, ma che senz'altro non può essere identificata, come si fa di solito, con la *lex Roscia* e nemmeno con la *lex Rubria* o con le leggi d'Este e di Veleia, le quali sono tutte *leges iudicariae*, per più versi incompatibili con il nostro provvedimento. Almeno due di esse, però, la legge d'Este e quella di Veleia, sono per noi ugualmente interessanti poiché ci offrono la possibilità di ricostruire i tempi ed i modi della organizzazione amministrativa e giurisdizionale che Roma, fra il 49 ed il 42, si decise finalmente ad imporre alla regione. L'atto conclusivo di questo *iter* fu la legge voluta da Ottaviano con cui nel 42-41 a.C. la Cisalpina cessò di essere provincia e venne unita al resto dell'Italia⁹⁹.

Nel frattempo, però, la romanizzazione aveva segnato qualche progresso. Non v'è dubbio, ad es., che l'istituzione della provincia e l'attività del proconsole avessero incrementato la diffusione del diritto romano, il quale poi si affermò in via generale con la *lex de civitate* del 49 a.C. e con quelle successive (atestina e veleiate) che a poco a poco obliero ogni traccia degli ordinamenti preesistenti.¹⁰⁰

Ancor più rapida e piena fu la romanizzazione politica, per il precoce coinvolgimento dei ceti dirigenti e militari. Quel che, invece, ancora una volta mancò fu l'occasione per una consistente immigrazione dall'Italia peninsulare, che incidesse sulla *cd. cultura materiale* in maniera percettibile. Nemmeno l'esercito stanziato in dotazione alla provincia contribuì a modificare

la *lex Papia*, in *Archivio Veneto*, 109 (1978), p. 5 ss., che giunge a conclusioni in parte diverse.

⁹⁶ Per la determinazione della data v. *Foedus*, p. 179 ss., ivi la rassegna delle varie opinioni.

⁹⁷ Plut. *Cato min.* 33; cfr. anche App. 3,50,203.

⁹⁸ Dio Cass. 41,36,3; v. anche Cic. *Phil.* 14,2,10; Tac. *ann.* 11,24.

⁹⁹ App. *bell. civ.* 5,12, con le annotazioni di GABBA, *Appiani bell. civ. lib.* V, Firenze 1970, p. 10.

¹⁰⁰ Su tutte le questioni più sopra accennate si veda quanto ho detto in *Foedus*, p. 394 ss.; nonché in *Sulle magistrature nelle colonie latine fittizie*, p. 290 ss.

sostanzialmente le cose, anche perché, con ogni probabilità, la maggior parte dei soldati era levata *in situ* ¹⁰¹, come pure in larga misura del posto dovevano essere i veterani cui a partire da Cesare vennero assegnate terre nella regione.

La penetrazione romano-italica continuava, dunque, ad essere prevalentemente affidata alla iniziativa privata di agrari, mercanti ed artigiani, i quali ebbero senz'altro modo di intensificare la loro attività, approfittando dell'accresciuta importanza politica ed economica della Cisalpina, il cui ruolo dinamico di crocevia proteso verso le terre d'oltralpe ed aperto ai traffici più redditizi doveva ormai essersi chiaramente delineato. Non è da credere, però, che per costoro la regione fosse terra di facile conquista, come lo furono, ad es., la Narbonese e l'Africa, poiché io ritengo che ad arginarne la invadenza provvedesse un ceto sempre più agguerrito di piccoli e medi imprenditori indigeni, di cui le fonti letterarie ci tramandano significativi esempi. Ricordo il *Mediolanensis Calventius*, nonno di L. Calpurnio Pisone, che fu *mercator et praeco* ¹⁰²; ed ancora *Magius*, il nonno materno di Virgilio, ed il padre stesso del poeta, che seppe accumulare una ingente fortuna comprando boschi ed allevando api ¹⁰³; nonché l'emblematica figura di Titiro, che forniva vitelli per sacrifici e grasso cacio all'avida città ¹⁰⁴.

Le cose cambiarono soltanto in età triumvirale e soprattutto in quella augustea, quando assistiamo al trionfo della romanizzazione ad ogni livello. Quali ne furono le cause? Certamente la intensa attività di fondazione e rifondazione di colonie e municipi, nonché le assegnazioni viritane, cui posero mano i protagonisti di quegli anni per sistemare lo stuolo dei reduci e dei veterani ¹⁰⁵. Costoro, anche a volerli ritenere tutti o quasi cisalpini, erano ormai, dopo la lunga milizia nelle legioni, così profondamente romanizzati da costituire un potente e capillare veicolo di trasformazione culturale. A ciò si

¹⁰¹ Cfr. *Caes. de bell. Gall.* 1,10,3; 1,24,2; 2,2,1; 5,24,4; 6,1,2; 7,1,1; 8,54,2; *de bell. civ.* 1,18,5; 3,87,4; *Flor.* 2,13,32-33; *Cic. ad Quintum fr.* 2,3,4; *Suet. Caes.* 8; *Cic. Philip.* 5,36; 7,21; 12,9-10.

¹⁰² *Cic. in Pis. fr.* 10-12 C; 26,62; 27,67; 36,87.

¹⁰³ *Verg. Vitae* (ed. Brummer): *Donat.* 1; *Focas*, 50; *Philarg.* 1,40; *Prob.* 73; *Vit. Gud.* 1,60; *Vit. Mon.* 56; *Vit. Nor.* 54.

¹⁰⁴ *Verg. ecl.* 1,33-35.

¹⁰⁵ GABBA, *Sulle colonie triumvirali di Antonio in Italia*, in *La Parola del Passato*, 8 (1953), p. 101 ss., ora in *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze 1973, p. 459 ss.; ID., *Appiani*, p. LIX ss.; EWINS, *The Enfranchisement of Cisalpine Gaul*, in *Papers of the British School at Rome*, 23 (1955), p. 95 ss. Annoto, per inciso, come l'ipotesi del GABBA, *Ticinum*, p. 227, secondo cui i veterani avrebbero voluto soltanto terreni «agrimensoriamente organizzati», vale a dire centuriati e bonificati, potrebbe trarre ulteriore conferma dalle ben note vicende della colonizzazione di Como, che vide nello spazio di 20 anni il succedersi di due ingenti deduzioni (cfr. le opere citate alle note 107, 108).

aggiunga che, su un piano più generale, doveva essere giunto alla sua naturale conclusione anche quel processo spontaneo di integrazione dei Transpadani nella civiltà romana, che noi vedemmo maturare gradualmente ma inesorabilmente nel corso dei due secoli precedenti. Tutto questo, però, non impedisce a Strabone di affermare, proprio in quel medesimo lasso di tempo, che in Transpadana, e precisamente a Milano: Ἴνσουβροι δὲ καὶ νῦν ἔτι ¹⁰⁶. Evidentemente erano ancora pienamente riconoscibili i tratti peculiari del substrato indigeno.

5. Mi sia consentita un'ultima annotazione: fra i molti argomenti che per forza di cose mi sono rimasti nella penna, ve n'è uno cui devo almeno accennare per evitare che quanto ho detto sulla romanizzazione possa condurre a facili ed antistoriche generalizzazioni, appiattendolo una realtà che è, invece, assai articolata e complessa. Mi riferisco alle situazioni locali, che, a volte, ebbero sviluppi del tutto anomali rispetto al quadro sin qui delineato e che, quindi, andrebbero attentamente indagate.

È il caso di Como: essa fu l'unica fra le città transpadane ad accogliere nella prima metà del I sec. a.C. ben due colonizzazioni effettive (oltre a quella fittizia dell'89 a.C.), la prima di 3000 uomini, con Lucio Cornelio Scipione Asiatico Emiliano, il figlio naturale di M. Emilio Lepido, nel 77 a.C. ¹⁰⁷, la seconda, di 5000 uomini, con Cesare nel 59 a.C. A quest'ultimo si deve pure la fondazione *ex novo* di una colonia latina con tutto quello che comportava ¹⁰⁸. Orbene, e qui tocco una annosa polemica (oggi, per altro, in gran parte sopita dopo alcuni chiarimenti) con gli amici archeologi ¹⁰⁹, è, a mio avviso, impensabile che eventi simili non abbiano in qualche modo influito sui tempi e sui modi della romanizzazione del territorio e che di essi non sia rimasta traccia, ad es., nelle necropoli tardo-repubblicane ed augu-

¹⁰⁶ Strab. 5,1,6.

¹⁰⁷ Strab. 5,1,6, con il commento mio (*Lex Vatinia*, 369 s.; *Foedus*, p. 365 ss.) e di CRINITI, *L. Cornelio Scipione Asiatico Emiliano, secondo colonizzatore di Como nel 77 a.C.* (*Strab.* V,1,6)?, in *Contributi dell'Ist. di Storia antica*, 1, Milano 1972, p. 91 ss.

¹⁰⁸ Strab. 5,1,6. Su cui v., oltre ai miei: *Lex Vatinia*, cit. e *Foedus*, pp. 404 ss.; 493 ss.; H. WOLFF, *Caesars Neugründung von Comum*, p. 169 ss.

¹⁰⁹ Se ne vedano comunque i termini in LURASCHI, *La necropoli romana della Mandana (Capiago-Intimiano)*, Como 1977, p. 16 ss.; ID., *La romanizzazione della Transpadana: questioni di metodo*, in *Studi Rittatore Vonwiller*, 2, Como 1980, p. 207 ss. (= in *Studia et Documenta hist. et iuris*, 47, 1981, p. 337 ss.); ID., *Per una valutazione della società romana e dell'economia schiavistica*, in *Opus*, 1 (1982), 2, p. 404 ss. L'argomento è stato di recente ripreso, con opportune riflessioni, da E. ARSLAN, *Le culture nel territorio di Pavia durante l'età del ferro fino alla romanizzazione*, in *Storia di Pavia*, cit., p. 142 ss. Quel che in ogni caso non vorrei più sentir ripetere (poiché si tratta obiettivamente di un errore, alla luce degli almeno 8.000 [cioè 32.000] coloni inviati in terra lariana) è che non vi siano stati episodi di colonizzazione diretta (romana o latina) a nord del Po durante il I secolo, o se si vuole sino ad Augusto.

stee del Comasco ¹¹⁰. Non vorrei, insomma, per chiudere con una battuta, che qualche benemerito colono, proveniente, poniamo, dalla Sabina o dal Sannio, venisse scambiato per un Gallo solo perché un parente gli ha infilato nel corredo tombale una vaso a trottola o qualche altro accessorio di tradizione indigena! Credo infatti che la presenza nelle sepolture di oggetti estranei alla cultura dei defunti possa essere più ragionevolmente spiegata tenendo conto della progressiva assimilazione fra i nuovi venuti e gli *incolae* (nel caso di Como la pacifica convivenza fra gli uni e gli altri datava almeno dall'89 a.C.), nonché della opportunità (o necessità) di trovare *in loco* certi manufatti ¹¹¹. Mi sovviene al riguardo l'affermazione perentoria di Polibio ¹¹² secondo cui i Romani sarebbero stati «più pronti di ogni altro popolo a mutare costumi e ad adottare i migliori».

¹¹⁰ Valga per tutti il caso della necropoli della Mandana (Capiago-Intimiano), su cui v., oltre al mio art. citato alla nota precedente, lo studio di E. VASSALLE, in *Storia di Capiago Intimiano*, 3, Como 1983, p. 34 ss. Ma al periodo della romanizzazione risalgono senza dubbio altre necropoli (ad es. quelle di Appiano, Cermenate, Guanzate, Cantù - fraz. S. Antonio, Albavilla, Olgiate Comasco, Lomazzo ecc.), per le quali rimando all'esauriente repertorio di S. MAGGI, *L'insediamento romano nel territorio di Comum*, in *Riv. Arch. Comense*, 164 (1982), p. 127 ss.

¹¹¹ Così LURASCHI, *La necropoli romana della Mandana*, p. 18 ss. Ora si mostra d'accordo anche ARSLAN, *Le culture nel territorio di Pavia*, p. 145 s., laddove afferma: «Se vorremo salvaguardare un minimo di prudenza dovremo riconoscere la nostra incapacità di orientarci in un mondo in cui gli indigeni si adeguano in ogni modo alla cultura romana e in cui i Romani e gli Italici avevano accettato di integrarsi nel contesto indigeno, adottando ceramiche locali per la tavola e per il corredo funebre, fibule ed ornamenti per le vesti, probabilmente cibi ed abitudini». La prudenza, cui giustamente invita l'amico Arslan, dovrà però essere meno paralizzante e forse anche accantonata in relazione alle scoperte comasche, per interpretare le quali possiamo giovarci di numerose fonti antiche nella sostanza assolutamente fededegne, che ci parlano esplicitamente di una ingente colonizzazione romana nel territorio di Como.

¹¹² Polyb. 6,25; cfr. anche Sall. *Cat.* 51, 37 (che riferisce il pensiero di Cesare).